



COMUNE di GAGLIANICO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AREE PER CANI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 23/12/2020

INDICE**Articolo 1 – Oggetto del regolamento****Articolo 2 -Definizioni****Articolo 3 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area****Articolo 4 – Chiusura dell'area cani al pubblico****Articolo 5 – Attività di vigilanza e sanzioni****Articolo 6 – Esonero di responsabilità****Articolo 7 – Rinvio ad altre disposizioni****Articolo 8 - Pubblicità del presente Regolamento****Articolo 9 – Entrata in vigore****Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente documento detta le regole per una corretta fruizione delle cosiddette "aree per cani", individuate dal Comune di Gaglianico e opportunamente attrezzate, dove gli animali possono essere lasciati liberi di muoversi e correre liberamente, sotto il controllo e la diretta responsabilità dei conduttori.

Articolo 2 - Definizioni

Area per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori, che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, nel caso di accesso alle suddette aree cani.

Articolo 3 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

- 1) L'accesso all'area cani é riservato esclusivamente ai conduttori e ai loro cani, fatto salvo il personale di servizio addetto alla pulizia e alla manutenzione dell'area.
- 2) Solo ed esclusivamente all'interno delle aree indicate, i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio e privi di museruola, ma rimangono sotto la diretta responsabilità del conduttore dell'animale, che ha l'obbligo di controllare costantemente il comportamento dell'animale.
- 3) A garanzia dell'igiene e decoro dell'area, è fatto obbligo ai conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, che devono essere raccolte e depositate negli appositi contenitori presenti nelle aree.
- 4) Gli utilizzatori dell'area hanno l'obbligo di verificare che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
- 5) L'accesso all'area cani è consentito per un tempo massimo di 30 minuti, trascorsi i quali il conduttore dovrà lasciare l'area e dare spazio ai nuovi utenti eventualmente sopraggiunti.
- 6) I cani che accedono all'area devono essere in regola con quanto indicato dalla norma regionale in materia di anagrafe canina (identificazione con tatuaggio o microchip e registrazione dell'animale nell'Anagrafe Regionale).
- 7) I cani devono essere vaccinati contro le usuali malattie infettive della specie soggette a profilassi e in buono stato di salute generale; per l'accesso all'area è inoltre necessario che gli animali abbiano effettuato la profilassi antiparassitaria (zecche, pulci e vermifugo).
- 8) I proprietari dei cani devono essere in possesso di valida assicurazione di responsabilità civile verso soggetti terzi.
- 9) Nell'area è fatto divieto di Introdurre qualsiasi tipo di veicolo (comprese le biciclette) o elementi di arredo non autorizzati dall'Amministrazione Comunale (sedie, tavoli, ecc.).

- 10) E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area. E' tuttavia consentito somministrare piccoli bocconcini a titolo di premio, assicurandosi che tale somministrazione non generi conflittualità tra i cani. E' inoltre vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
- 11) E' vietato fare esercizi o giochi che possano creare disturbo agli altri utenti.
- 12) E, vietato gettare rifiuti di qualsiasi tipo a terra (art. 59 del vigente regolamento comunale sui rifiuti), danneggiare la vegetazione e gli arredi (art. 635 del Codice Penale), nonché sostare nei pressi dell'area con veicoli, tenendo il motore acceso (art. 157 del Codice della Strada);
- 13) E' vietato l'accesso ai cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ed inseriti nell'apposito registro istituito presso l'ASL (O.M. 06/08/2013 e s.m.);
- 14) E' vietato introdurre femmine in fase di proestro ed estro (calore);
- 15) Nel caso di cani problematici, che non accettano promiscuità con altri conspecifici, detti cani andranno introdotti nel recinto solo nel caso non vi siano già altri ospiti ed il tempo di permanenza è ridotto a 15 minuti;
- 16) All'interno dell'area cani è vietato svolgere attività di addestramento di cani da caccia, da difesa e/o da guardia.

Articolo 4 – Chiusura dell'area cani al pubblico

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter chiudere l'area cani a suo insindacabile giudizio, anche temporaneamente, qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Articolo 5 – Attività di vigilanza e sanzioni

La vigilanza sull'utilizzo dell'area cani è svolta in via prioritaria dalla polizia locale di Gaglianico, ferma restando la competenza in capo agli altri organi di polizia amministrativa e giudiziaria così come stabilita dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e del Capo I della legge 689/1981, per ogni violazione alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Le violazioni sono accertate ed applicate in base alle disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e ss.mm.ii.

Articolo 6 - Esonero di Responsabilità

Il Comune di Gaglianico, i suoi amministratori ed il personale dipendente non sono responsabili in alcun modo dell'incolumità delle persone e degli animali che utilizzano l'area cani.

Articolo 7 – Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni del codice civile o altre disposizioni di legge in materia.

Articolo 8 – Pubblicità del presente Regolamento

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Gaglianico e sarà affisso all'ingresso delle aree per cani, anche mediante idonea cartellonistica.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di

approvazione.